

Cassazione. È strumentale il bene usato nell'attività anche se non è in inventario **Pag. 27**

Istruzioni per l'uso. Per le new entry tra i minimi le fatture perdono l'Iva **Pag. 27**

Immigrati. In vista del click day i datori chiamati a «prenotare» la domanda **Pag. 28**

Lotta all'evasione. Nell'inchiesta Falciani si va verso la confisca dei beni **Pag. 29**

Sabato 15 Gennaio 2011

www.ilsole24ore.com/norme

Debiti e crediti con il Fisco. Le Entrate chiariscono le modalità di applicazione delle regole al debutto da lunedì

Compensazioni senza penalità

Possibile lo scambio anche in presenza di ruoli fino al decreto dell'Economia

Marco Bellinazzo
MILANO

Stretta alle compensazioni sospesa al fotofinish. Per far fronte ai tanti dubbi degli operatori sulle modifiche introdotte la scorsa estate e in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi (un decreto ministeriale e una circolare che a quanto si apprende sarebbero in dirittura d'arrivo), l'Agenzia - di fatto a 48 ore dal debutto - ha deciso di "congelare" il nuovo regime. Tuttavia, l'amministrazione finanziaria ha anche confermato la volontà di interpretare in maniera assolutamente rigorosa il limite dei 1.500 euro fissato dall'articolo 31, com-

LE REAZIONI

Per commercialisti e artigiani positiva la soluzione dell'Agenzia ma a regime il sistema è penalizzante e va oltre la legge

ma 1 del Dl 78 del 2010 (come anticipato ieri dal Sole 24 Ore e confermato sempre ieri dalle Entrate nel corso di una videoconferenza).

Proprio dinanzi alle forti perplessità sollevate su questo aspetto da Pmi, commercianti e artigiani, l'Agenzia è intervenuta rinviando, quanto meno alla prossima scadenza del 16 febbraio, l'applicazione del giro di vite. Con un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio, le Entrate hanno spiegato come la «piena operatività» delle nuove regole «presuppone l'adozione di un decreto del ministero dell'Economia». Fino a quel momento, perciò, si potrà procedere alle

compensazioni dei propri crediti d'imposta con debiti tributari (anche in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro). Queste operazioni non saranno sanzionabili solo «a condizione che la compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti». Dunque, l'Agenzia da un lato ribadisce il principio per cui «al contribuente titolare di crediti erariali, non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento». Dall'altro lato, consente «fino all'emanazione del decreto» di compensare «pur in presenza di ruoli scaduti», purché si conservino crediti per un valore pari a quello dei ruoli.

Compromesso che non piace ai dottori commercialisti. «Il comunicato sembrerebbe dire che se hai 2.000 euro di ruolo scaduto e 100.000 euro di crediti fiscali - sottolinea Francesco Di Stefano, vice-presidente del Consiglio nazionale - puoi utilizzarne 98.000 in compensazione senza incorrere in sanzioni, solo perché non c'è ancora il decreto che consente di utilizzare i crediti per compensare i 2.000 euro di ruoli scaduti. Si parte, quindi, da un'interpretazione ultra penalizzante in base alla quale bastano 2.000 euro di ruoli scaduti per bloccare la compensazione di 100.000. Secondo noi, invece, anche quando la norma sarà a regime si dovranno compensare liberamente i 98.000 euro eccedenti il ruolo scaduto, cosa che renderebbe superfluo il comunicato. Ecco perché, più che un'apertura ai contribuenti, ci sembra al più il minimo sindacale del buon senso applicato pe-

Le indicazioni operative

1 IL COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA

Preclusione all'autocompensazione. Prima applicazione Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
Le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili fino all'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ne disciplina le modalità. Questo a condizione che l'operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti. La piena operatività della disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, presuppone l'adozione di un prossimo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo. Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l'applicazione della sanzione. Di conseguenza, fino all'emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.

2 COME FUNZIONA IL «BLOCCO»

Cosa può fare un contribuente con un debito iscritto a ruolo non pagato per 2.000 euro e un credito compensabile di 8.000

PRIMA DEL DECRETO	DOPO IL DECRETO
Fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale è possibile compensare liberamente sino a 6.000 euro. Se il contribuente compensa tutti gli 8.000 euro e non paga il debito scatta la sanzione di 1.000 euro	Quando entrerà in vigore il decreto si dovranno compensare prima i 2.000 euro di debito, rendendo disponibili così gli altri 6.000. Se si compensa (qualunque importo) senza prima pagare il debito scatta la sanzione del 50%

ro all'ennesima impostazione di forte penalizzazione del cittadino e dell'impresa».

Soddisfatta a metà dell'intervento in "zona cesarini", le organizzazioni di categoria. «Dopo numerose sollecitazioni - aggiunge Andrea Trevisani, direttore Politiche fiscali di Confartigianato - l'Agenzia ci ha fornito i primi chiarimenti per gli operatori che lunedì sono chiamati a effettuare il versamento con il vincolo introdotto dall'articolo 31. E questo è senz'altro positivo. Quello che appare, però, meno comprensibile e per questo auspichiamo un'ulteriore riflessione da parte dell'amministrazione, è il blocco totale nell'utilizzo di crediti, anche se di importo notevole superiore a quanto iscritto a ruolo, se preventivamente non viene pagato il carico tributario. La norma, invece, vieta il ricorso alla compensazione "fino a concorrenza dell'importo dei debiti"».

Sulla stessa linea è Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali di Cna, che apprezza «la presa d'atto che l'assenza del decreto ministeriale avrebbe creato ulteriori effetti negativi sulla già fragilissima situazione finanziaria delle imprese». Mentre preoccupa l'interpretazione «eccessivamente restrittiva» del provvedimento sostenuto dall'agenzia. Piuttosto, è l'auspicio di Carpentieri, «questo lasso temporale di inoperatività della interpretazione fino all'emanazione del decreto, dovrebbe consentire di porre in essere un sereno confronto sulle azioni da intraprendere, per limitare al massimo gli effetti negativi della norma sui tanti contribuenti fedeli al fisco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rimborsi Iva Garanzia da produrre in 40 giorni dalla richiesta

Tonino Morina

Il rimborso Iva è «salvo» se la garanzia di legge è prodotta entro 40 giorni dalla presentazione del quadro VR al concessionario, oggi agente delle riscossioni. Le imprese in regola, cosiddette virtuose, sono anche esonerate dalla prestazione di garanzie, a norma dell'articolo 38-bis del decreto Iva, a condizione che l'autocertificazione sia prodotta entro quaranta giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso (modello VR). È questo il parere delle Entrate, fornito con la risoluzione 9/E del 14 gennaio 2011.

Al riguardo, si deve segnalare che dalla modulistica Iva 2011, per quest'anno, il modello VR, che si doveva presentare separatamente all'agente della riscossione, è stato soppresso e i relativi dati sono chiesti in uno specifico quadro allegato alla stessa modulistica Iva 2011, per l'anno 2010. Nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione sostitutiva tempestivamente, a seguito di formale richiesta, da parte dell'agente della riscossione, della garanzia (o dell'autocertificazione), la stessa si considera prodotta nei termini. Per l'agenzia delle Entrate, nel caso di rimborsi Iva chiesti con procedura semplificata, per la presentazione della dichiarazione sostitutiva, è applicabile il termine di quaranta giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza di rimborso (modello VR), idoneo a consentire all'ufficio di espletare i dovuti controlli per verificare quanto dichiarato dal contribuente.

Diversamente, nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia prodotta dopo i quaranta giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza (modello VR), non potrà essere considerata tempestiva e, pertanto, il richiedente non potrà beneficiare dell'esonerazione dall'obbligo di prestazione della garanzia. Nei casi di rimborsi Iva con procedura ordinaria, se il contribuente «virtuoso» non presenta la dichiarazione sostitutiva contestualmente all'istanza, egli potrà presentarla dopo, anche congiuntamente alla documentazione chiesta dall'Amministrazione finanziaria per attestare l'esistenza del credito e la spettanza del rimborso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'iniziativa del Sole 24 Ore

Telefisco 2011 al traguardo delle 47 sedi



Telefisco 2011, il convegno via satellite de «Il Sole 24 Ore» sulle novità fiscali dell'anno, ha già prenotato 47 sedi.

Il 26 gennaio, nelle sale allestite sul territorio, professionisti e operatori d'azienda potranno seguire le relazioni degli esperti e le risposte dell'agenzia delle Entrate. L'evento sarà trasmesso da Milano, cui saranno collegate 12 sedi principali - dove ci saranno un giornalista e un esperto del Sole 24 Ore, disponibili a rispondere alle domande del pubblico - e 35 sedi secondarie (si veda l'elenco in basso).

Ad aggiornare la cartina delle sedi: Alcamo (sala conferenze Banca don Rizzo, via Manzoni 14), Caserta (Gran hotel Vanvitelli, viale Carlo III), Cosenza (Camera di commercio, via degli Alimena Bernardino 35), Crotone (Centro congressi Dentalia, località Passovecchio), Novara (auditorium Banca popolare di Novara, via Negroni 11), Siena (auditorium Montepaschi, via Mazzini 23) e Valderice (sala conferenze, via Erice 4).

Come ogni anno la partecipazione ai lavori di Telefisco è gratuita (è richiesta solo la registrazione) e dà diritto a crediti formativi per gli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili che hanno inserito la manifestazione nel proprio programma formativo. Quanto ai contenuti, i riflettori della ventesima edizione di Telefisco saranno puntati sul trasferimento degli immobili, sul leasing immobiliare e sulla proroga della detrazione del 55% sulle spese sostenute per il risparmio energetico; quindi sui nuovi limiti alle compensazioni, sul nuovo «clienti e fornitori», sulle regole Iva per le abitazioni costruite da meno di cinque anni. Telefisco passerà in rassegna anche le regole su operazioni intracomunitarie, comunicazioni black list, Cfc, transfer pricing, nuovo accertamento sintetico, redditometro, accertamenti, controlli legati allo scudo fiscale, Irap e revisione contabile.

Telefisco 2011 è anche online. Collegandosi all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco i lettori possono inviare i quesiti; gli esperti del Sole 24 Ore e i tecnici dell'agenzia delle Entrate risponderanno ai principali temi durante il convegno. Le risposte ai quesiti saranno inoltre disponibili sul sito internet.

La partecipazione sul territorio

Le città di Telefisco 2011

SEDI PRINCIPALI

- ANCONA**
Centro direzionale di Fontedamo
- BARI**
Hotel Sheraton Nicolaus
- BOLOGNA**
Teatro Auditorium Manzoni
- CAGLIARI**
Hotel Mediterraneo
- FIRENZE**
Sheraton Firenze Hotel
- GENOVA**
Sheraton Genova Hotel
- MILANO**
Milan Marriot Hotel
- NAPOLI**
Ramada Naples Hotel
- PADOVA**
Centro Congressi "A. Luciani"
- PALERMO**
San Paolo Palace Hotel
- ROMA**
Auditorium del Massimo
- TORINO**
Starhotel Majestic

SEDI COLLEGATE

- AFRAGOLA (NA)**
Academy School
- ALCAMO (TP)**
Sala conferenze Banca don Rizzo
- AVELLINO**
Hotel De La Ville
- BERGAMO**
Sala Caravaggio centro fieristico di Via Lunga
- CANTÙ**
Cassa Rurale e Artigiana di Cantù
- CARATE BRIANZA (MB)**
Auditorium "Residenza Il Parco"
- CARRARA**
Camera di Commercio
- CASERTA**
Grand hotel Vanvitelli
- CATANIA**
Ora Hotels Group
- CATANZARO**
Auditorium Casalinuovo
- CERIGNOLA (FG)**
Istituto Tecnico Agrario
- COMO**
Grand Hotel Como
- COSENZA**
Camera di commercio
- CREMONA**
Camera di Commercio di Cremona
- CROTONE**
Centro congressi Dentalia
- CUNEO**
Centro Congressi della provincia
- EMPOLI**
Palazzo delle Esposizioni
- ERBA (CO)**
Centro Espositivo Lario Fiere
- GRAVINA IN PUGLIA (BA)**
Banca Popolare di Puglia e Basilicata
- L'AQUILA**
Centro Direzionale Strinella 88
- LECCO**
Camera di commercio di Lecco
- LOCOROTONDO (BA)**
Bcc di Locorotondo
- LUCCA**
Grand Hotel Guinigi
- MANTOVA**
Auditorium MPS
- MATERA**
Banca Popolare del Mezzogiorno
- MONTICHIARI (BS)**
Auditorium Gardaforum
- NOVARA**
Auditorium Banca popolare di Novara
- PARMA**
Hotel San Marco
- SASSARI**
Palazzo Giordano - Sala Convegni
- SAVIANO (NA)**
Auditorium teatro di Saviano
- SESTO SAN GIOVANNI (MI)**
Bcc di Sesto San Giovanni
- SIENA**
Auditorium Montepaschi
- SONDRIO**
Auditorium Policampus
- TERAMO**
Università-Facoltà di giurisprudenza
- VALDERICE (TP)**
Sala conferenze

Il periodo transitorio. Applicazione limitata

Sanzione del 50% se si assorbe anche la quota relativa alla cartella

Giorgio Gavelli

Fino a quando non verrà emanato il decreto del ministero dell'Economia per disciplinare le modalità con cui il contribuente può compensare i debiti iscritti a ruolo per imposte erariali, il contemporaneo utilizzo in compensazione di crediti erariali non è precluso. La sanzione del 50% prevista dall'articolo 1, comma 31 del Dl 78/10 scatterà solo se tale utilizzo intacca la capienza necessaria per «coprire» il debito scaduto.

È questa la soluzione che si ricava dal comunicato stampa delle Entrate e che cerca di contemperare un'impostazione molto rigida del "blocco" alle compensazioni con la perdurante inopera-

tività della possibilità, da parte dei contribuenti, di compensare con i propri crediti erariali i debiti della stessa natura iscritti a ruolo a titolo definitivo e non pagati. Al contribuente «non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento». Ciò significa

I PIÙ LETTI

www.ilsole24ore.com/norme

- 1) La «fuga» dalle regioni
- 2) I controlli sulle liste
- 3) Le novità sulle compensazioni
- 4) Mobbing con tutela civile

che, al di là del periodo transitorio che anticipa l'emanazione del decreto, se un contribuente ha un debito erariale per ruolo scaduto per 2mila euro, un eventuale credito erariale compensabile anche di 100mila euro non può originare lo scambio "dare-avere" nel modello F24 se prima non vengono versati i 2mila euro. Tuttavia, questo "blocco" così radicale non sarà effettivamente tale, considerato che proprio il decreto ora annunciato darà il via libera all'altra disposizione prevista dall'articolo 31 (questa volta favorevole al contribuente), che consentirà di pagare, tramite compensazione, anche il debito di 2mila euro, sbloccando di fatto la situazione. In sostanza,

lo scambio "dare-avere" comprenderà obbligatoriamente il debito iscritto a ruolo e scaduto e, così facendo, potrà riguardare anche gli altri debiti che lo stesso contribuente aveva in animo di compensare.

Sino all'emanazione del decreto si sarebbe verificata una situazione assai penalizzante per il contribuente: blocco integrale dei crediti e impossibilità di compensare il ruolo scaduto (salvo sanzione del 50%), con conseguente obbligo di adempiere prima al debito bloccante per rendere utilizzabile il credito anche se di importo assai maggiore. Ora, l'Agenzia consente, in attesa del decreto, di compensare senza sanzioni i crediti disponibili pur in presenza di ruoli scaduti, a condizione che resti un ammontare di credito "a garanzia" dell'importo dovuto all'agente della riscossione. Riprendendo l'esempio precedente, fino a quando non sarà operativo il

provvedimento che consentirà di compensare anche i 2mila euro iscritti a ruolo, il contribuente potrà compensare senza sanzioni sino a 98mila euro di credito, «tenendo a disposizione» la differenza per le compensazioni residue possibili dal decreto. Se nel frattempo il contribuente maturerà altri 50mila euro di crediti compensabili, li potrà usare, avendo già una "scorta" di 2mila euro. Se, invece, si compensa anche questo importo, azzerando i crediti disponibili, la sanzione sarà pari a mille euro, ossia al 50% del minore tra debito iscritto a ruolo e credito compensato. Nonostante il comunicato stampa non faccia alcun accenno in proposito, sembra infine che il "blocco" riguardi anche i debiti scaduti e i crediti compensabili anteriori al 1° gennaio 2011, altrimenti le misure fin qui descritte riguarderebbero ben pochi soggetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immobili. Versamento entro il 31 marzo anche per i fabbricati da costruire

Sul leasing sostitutiva a largo raggio

Angelo Busani

L'imposta sostitutiva sul leasing va pagata nel caso di leasing di immobili «anche da costruire o in costruzione»; deve essere corrisposta anche in relazione ai contratti di locazione finanziaria per i quali, entro il 31 dicembre 2010, sia stato esercitato il diritto di riscatto da parte dell'utilizzatore, ma non sia stato ancora stipulato il contratto di compravendita; la sostitutiva non è dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili rispetto ai quali, entro il 31 dicembre 2010, la società di leasing non ha

ancora acquisito la proprietà. Le specifiche tecniche per il versamento, da effettuare esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo, dell'imposta straordinaria dovuta per i contratti di leasing (articolo 1, comma 16, legge 220/2010) sono state approvate con un provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 14 gennaio che contiene una serie di indicazioni sull'imposta. Nello stesso ambito sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione dei dati catastali degli immobili oggetto di cessione,

risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto (con provvedimento del direttore delle Entrate del 25 giugno 2010 erano già state dettate le specifiche cartacee di tale modello). L'imposta straordinaria sostituisce le imposte ipotecaria e catastale che si applicavano nel 2010 al riscatto dei contratti di leasing; è stata istituita per allineare i contratti di leasing in corso al 1° gennaio 2011 con quelli stipulati da tale data in avanti, in quanto, con il 2011, al riscatto si pagano le sole imposte fisse ipotecaria e catastale (oltre all'imposta fissa di regi-

stro) mentre, per i riscatti stipulati nel 2010, si sono pagate, per i riscatti di fabbricati strumentali, le ipocatastali al 2%, e, per i fabbricati abitativi, le ipocatastali nella misura del 3 per cento. Per calcolare la sostitutiva si considera l'ammontare di quanto sarebbe stato dovuto a titolo di imposta ipotecaria e catastale se fosse stato esercitato il diritto di riscatto dell'immobile in leasing prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità (la base imponibile è costituita dal prezzo di riscatto del bene aumentato dei canoni, depurati dalla componente

LUNEDÌ SUL SOLE



NUOVI TERMINI PER I RICORSI DEI «CO.CO.CO.»

Il collegato lavoro ha rivisto i termini di impugnativa per i «co.co.co.». Il recesso del committente deve essere impugnato entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, i ricorsi avanzati entro i successivi 270 giorni. Novità estese anche ai contratti a tempo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.COM www.ilsole24ore.com/norme
Il testo del provvedimento